

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEI COMUNI DEL NORD SALENTO (CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO, TREPUIZZI) DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI RANDAGISMO.

L'anno 2017 il giornodel mesi di Presso la sede dell'Unione dei Comuni del Nord Salento in
di Campi Salentina,

TRA

- Il Comune di Campi Salentina, in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Guagnano, in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Novoli, in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Salice Salentino, in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Squinzano, in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Surbo, in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Trepuzzi, in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

- L'Unione dei Comuni del Nord Salento in persona del Sign. Sindaconato a il Domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n° del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- La legge nazionale n° 281 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni, e quella della Regione Puglia n° 12 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, pongono a carico dei Comuni l'impegno di provvedere al fenomeno del randagismo a carico dei Comuni, con varie funzioni e obblighi di legge in collaborazione con le Ausl di riferimento attraverso il servizio di cattura e servizi in capo ai Comuni quali: custodia, mantenimento, cura e responsabilità civili e penali dei cani randagi catturati e/o rinvenuti nell'ambito del territorio comunale;
- I Comuni componenti molto spesso si trovano in gravi difficoltà soprattutto di natura economica in riferimento al reperimento dei fondi necessari ed al personale idoneo all'organizzazione propria e delle funzioni afferenti ai cani randagi catturati nell'ambito del proprio territorio;
- Alla prevenzione, cura e mantenimento nonché ad assestamento delle già avviate politiche definite del benessere degli animali nell'Unione dei Comuni del Nord Salento, si può giungere con una definitiva e dettagliata razionalizzazione delegando le funzioni in capo all'Unione stessa;
- Che lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento in particolare all'art. 8, prevede che tra le funzioni amministrative e la gestione dei servizi in capo all'Unione vi è quella della "prevenzione e lotta al randagismo";

PRESO ATTO

Che i Consiglieri Comunali dei Comuni componenti hanno delegato all'Unione di Comuni del Nord Salento, la funzione associata di cui alla presente convenzione adottando gli atti che di seguito si elencano:

- Delibera di Consiglio Comunale n° del del Comune di Campi salentina;
- Delibera di Consiglio Comunale n° del del Comune di Guagnano;
- Delibera di Consiglio Comunale n° del del Comune di Novoli;
- Delibera di Consiglio Comunale n° del del Comune di Salice Salentino;
- Delibera di Consiglio Comunale n° del del Comune di Squinzano;
- Delibera di Consiglio Comunale n° del del Comune di Trepuzzi;
- Delibera di Consiglio Comunale n° del del Comune di Surbo.

VISTA la volontà di avviare la gestione associata dei servizi in seno allo Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento;

VISTI gli articoli 28 e 30 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e recenti successive modificazioni;

VISTA LA Legge Regionale N°12 DEL 1995 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso, **si conviene e si stipula quanto segue:**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione si conferisce delega all'Unione dei Comuni del Nord Salento, di seguito denominata "Unione" che accetta, le funzioni amministrative e servizi in materia di benessere degli animali.

Art. 2 Finalità

La gestione associata dei servizi è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. Per la gestione associata al servizio randagismo la presente convenzione è finalizzata in particolare a:

- custodia e servizi di mantenimento, cura e responsabilità dei cani randagi catturati e/o rinvenuti nell'ambito del territorio dell'Unione, in riferimento a quanto disciplinato dalle leggi nazionali e regionali;
- svolgere attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con azioni educative nelle scuole di ogni ordine e grado, di solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale;
- collaborare con gli Enti esterni preposti dalle normative vigenti alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente;
- promuovere il perfezionamento della normativa relativa alla protezione degli animali e alla tutela del loro benessere;
- curare l'Istituzione e la gestione di strutture di assistenza, di ricovero, di tutela degli animali e dell'ecosistema naturale;
- studiare e promuovere l'adozione di disposizioni volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ed a rafforzare il sistema di prevenzione basato non più solo sul sistema di imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e per gli animali stessi, ma soprattutto sull'educazione e sulla formazione di personale idoneo nella pubblica amministrazione, nel volontariato, nei cittadini.

Art. 3 Funzioni, attività e servizi conferiti all'Unione

Le funzioni conferite all'Unione consistono nella gestione associata del servizio randagismo precedentemente a carico dei Comuni:

- attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti;
- Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani;
- Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati;
- Organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino" anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli educatori cinofili;
- Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all'obbligo di svolgimento dei percorsi formativi;
- Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio veterinario Pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate;
- dotazione della Polizia locale, di almeno un dispositivo di lettura di microchip;

- In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il Sindaco/Presidente DEVE:
- 1) impartire immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine in collaborazione con le Autorità competenti;
- 2) Provvedere, entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento;
- 3) far segnalare con apposita cartellonistica, l'area di pericolo;
- 4) Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

Art. 4 Attività che restano nella competenza dei Comuni

Restano nelle competenze dei Comuni deleganti la designazione di un referente nonché la eventuale segnalazione degli interventi alla Ausl sino alla costituzione della Pianta Organica del Personale dell'Unione.

Art. 5 Direttive per lo svolgimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi

L'Unione procederà nell'ambito del proprio potere regolamentare e contrattuale a disciplinare il funzionamento dei canili comunali, sia sanitari che rifugi, con riferimento alle vigenti disposizioni di normative e ad eventuali direttive impartite dei competenti servizi Ausl, la quale espletterà anche le funzioni di controllo e vigilanza in materia igienico-sanitaria.

Art. 6 Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla stipula della stessa e segue il naturale corso dell'Unione, secondo il seguente crono programma:

giugno 2017 – firma convenzione;

- Trimestre luglio – agosto - settembre 2017

Atti di gestione politica propedeutici al trasferimento delle somme al bilancio dell'Unione, gestione associata anche per acquisti diretti e/o gare ad evidenza pubblica;

- Trimestre ottobre – novembre – dicembre 2017

Atti utili al perfezionamento dei processi che riguardano la gestione associata;

- Dall'approvazione dei bilanci comunali con il trasferimento delle somme la presente convenzione entrerà a pieno regime e la sua efficacia renderà nullo ogni provvedimento del singolo Comune che non avrà trasferito le funzioni all'Unione.

Art. 7 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

Le spese di funzionamento relative alla gestione associata, saranno costituite dai trasferimenti dei fondi comunali, da eventuali trasferimenti e/o finanziamento dallo Stato e dalle Regioni, da proventi relativi a sanzioni amministrative relative a reati nel settore del maltrattamento degli animali da parte di soggetti interni e/o convenzionati con l'Unione. Le sanzioni costituiranno un preciso capitolo di bilancio dell'Unione.

La gestione associata non prevede aumenti di somme a carico dei capitoli di spesa dei singoli Comuni.

Art. 8 Beni e strutture

Per l'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione l'Unione ha realizzato, nella propria sede di Campi Salentina l'apposito ufficio del randagismo.

Art. 9 Inadempimento degli obblighi convenzionali

Qualora non si rendessero disponibili i fondi necessari alla gestione della funzione associata del servizio l'Unione si riserva la facoltà di sospendere il servizio, rivederne il piano finanziario, apporre le modifiche che si renderanno necessarie.

Qualora uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procederanno al trasferimento delle quote a proprio carico, l'Unione previa diffida ad adempiere, potrà sospendere l'esercizio delle funzioni oggetto della presente.

Il recesso e/o l'esclusione di uno più Comuni della presente non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 10 Gestione del contenzioso, responsabilità, disposizioni di rinvio

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso farà carico all'Unione dei Comuni previa verifica in ambito di Conferenza dei Sindaci in via extragiudiziale.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dal Consigli Comunali. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642, all. B art. 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n°131.

Letto sottoscritto dai contraenti, dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n° pagine che viene firmato dalle parti in data

Il Sindaco Presidente dell'Unione dei Comuni del Nord Salento _____

Il Sindaco del Comune di Campi Salentina _____

Il Sindaco del Comune di Guagnano _____

Il Sindaco del Comune di Novoli _____

Il Sindaco del Comune di Salice Salentino _____

Il Sindaco del Comune di Squinzano _____

Il Sindaco del Comune di Surbo _____

Il Sindaco del Comune di Trepuzzi _____